



# BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

**Speciale N. 125 del 1 Dicembre 2017**

**LEGGI REGIONALI NN. 57 - 58 - 59**

## Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA**  
**L'AQUILA**  
**Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

## Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT

serie "SPECIALE".

2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".

3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

#### NOTA:

**Le determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

### ATTI DELLA REGIONE

#### LEGGI

##### LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2017, N. 57

Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario. .... 4

##### LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2017, N. 58

Disposizioni finanziarie relative alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Aiuto alle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara e ulteriori disposizioni) e ulteriori disposizioni. ....10

##### LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2017, N. 59

Gestione in house providing della F.I.R.A. S.p.A. Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della F.I.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese). ....12

## PARTE I

**Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato**

## ATTI DELLA REGIONE

## LEGGI

**ATTO DI PROMULGAZIONE N. 57**

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n.101/2 del 28.11.2017

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2017, N. 57  
**Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario.**

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

## Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 5 della L.R. 49/2017)

1. L'articolo 5 della legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) è sostituito dal seguente:

## "Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, è autorizzata per l'anno 2017 la spesa per l'importo massimo di euro 804.000,00,

cui si fa fronte con le risorse già allocate e disponibili nel capitolo di spesa 1009.10 denominato "Sostegno alle popolazioni colpite dal sisma del 2016", nell'ambito della Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio del Consiglio regionale 2017-2019, esercizio finanziario 2017."

## Art. 2

(Rifinanziamento della L.R. 40/1994)

1. La legge regionale 6 luglio 1994, n. 40 (Contributo, nell'anno 1994, alle sezioni provinciali dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio) è rifinanziata per l'esercizio 2017 per euro 60.000,00.
2. Agli oneri finanziari si provvede con lo stanziamento del capitolo 71631 del bilancio triennale della Regione 2017/2019, esercizio 2017.
3. La copertura finanziaria è assicurata mediante il trasferimento vincolato della somma pari ad euro 60.000,00 a valere sul bilancio del Consiglio regionale da imputare alle economie registrate sulla Missione 01, Programma 01, Capitolo 2022.81, denominato "Trattamento economico del personale in comando da altra amministrazione", del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio 2017.
4. Ai conseguenti adempimenti provvedono le competenti strutture della Giunta e del Consiglio regionale.

## Art. 3

(Rifinanziamento della L.R. 71/1999)

1. La legge regionale 14 settembre 1999, n. 71 (Contributo per l'anno 1999 ai Comuni provinciali e regionali dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra) è rifinanziata per l'esercizio 2017 per euro 10.000,00.
2. Agli oneri finanziari si provvede con lo stanziamento del capitolo 71633 del bilancio triennale della Regione 2017/2019, esercizio 2017.
3. La copertura finanziaria è assicurata mediante il trasferimento vincolato della somma pari ad euro 10.000,00 a valere



sul bilancio del Consiglio Regionale da imputare alle economie registrate sulla Missione 01, Programma 01, Capitolo 2022.81, denominato "Trattamento economico del personale in comando da altra amministrazione", del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio 2017.

4. Ai conseguenti adempimenti provvedono le competenti strutture della Giunta e del Consiglio regionale.

#### Art. 4

(Sostegno al pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate)

1. La Regione Abruzzo intende garantire analoghe forme di sostegno al pendolarismo studentesco ai sensi della legge regionale 19 agosto 2016, n. 26 (Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale) anche nei comuni montani delle aree interne del territorio regionale esclusi dall'applicazione delle deliberazioni di Giunta regionale 14 aprile 2015, n. 290 (Aree Interne - Modalità di attuazione strategia nazionale nella programmazione Regione Abruzzo. Individuazione delle Aree Interne da inserire nei programmi dei Fondi comunitari e individuazione Area prototipo), 25 agosto 2016, n. 548 (Adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale. Servizi automobilistici e ferroviari anno 2016. L.R. 19 agosto 2016, n. 26 recante "Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale") e 26 settembre 2016, n. 613 (Aree interne - Integrazione programmatica della Strategia per le aree interne. Individuazione nuova area).
2. Per le finalità di cui al comma 1, è concesso un contributo pari al 10 per cento del costo del titolo di viaggio agli studenti che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico, che per ragioni logistiche percorrono più di venti chilometri per singola tratta e sono residenti in uno dei comuni montani delle aree interne non ricompresi negli elenchi allegati alle deliberazioni di Giunta regionale di cui al comma 1, individuati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, anche attraverso l'utilizzo dei

parametri della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani).

3. Gli interessati possono presentare domanda finalizzata all'ottenimento del contributo nel rispetto delle procedure stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, allegando copia dei titoli di viaggio e dichiarazione attestante la residenza in uno dei comuni di cui al comma 2 nonché lo status di studente pendolare.
4. Le domande sono presentate con cadenza trimestrale con riferimento alle spese di trasporto sostenute nel trimestre ai competenti uffici entro l'ultimo giorno del trimestre di riferimento.
5. Il contributo è concesso sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande, per ciascun trimestre, fino a concorrenza delle risorse stanziare.
6. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo trovano copertura nel bilancio del Consiglio regionale, sono quantificati, per ciascun esercizio del triennio 2017/2019, nell'importo massimo di euro 100.000,00 e gravano sulla Missione 1, Programma 1, Capitolo 4111.6 denominato "Interventi regionali a favore di categorie sociali più deboli" che ha uno stanziamento di euro 300.000,00, iscritto, per gli stanziamenti massimi riferibili a ciascun esercizio, e per gli esercizi 2018 e 2019 al fondo pluriennale vincolato riferito al medesimo capitolo.

#### Art. 5

(Promozione del progetto "University wolf tour")

1. Al fine di promuovere in Italia la cultura Abruzzese in generale e quella "pastorale" in particolare, è concesso per l'anno 2017 un contributo all'Università degli Studi di Teramo finalizzato al sostegno delle attività e iniziative dirette e indirette ricomprese nel progetto "University wolf tour" per euro 20.000,00.
2. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è assicurata mediante le seguenti variazioni al Bilancio di previsione

pluriennale 2017 - 2019, esercizio 2017, in termini di competenza e cassa:

- a) in aumento parte entrata Capitolo 32107, Titolo III, Tipologia 100, Categoria 03, per euro 20.000,00;
  - b) in aumento parte spesa Capitolo di nuova istituzione denominato "Valorizzazione e diffusione della cultura abruzzese", Titolo I, Missione 5, Programma 02, per euro 20.000,00.
3. Le maggiori spese di cui al presente articolo sono autorizzate solo ad avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui al comma 2.

#### Art. 6

(Disposizioni urgenti per l'Istituto Abruzzese per la Storia d'Italia della Resistenza e dell'Italia contemporanea di cui alla L.R. 27/1977 e successive modificazioni ed integrazioni)

1. In attesa di una revisione organica delle disposizioni che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto Abruzzese per la Storia d'Italia della Resistenza e dell'Italia contemporanea di cui alla L.R. 14 giugno 1977, n. 27, così come modificata con le leggi regionali 7 luglio 1982, n. 37, 14 dicembre 1987, n. 91 e 14 dicembre 1998, n. 142, il finanziamento dell'attività ordinaria e delle spese correnti dell'Istituto è assicurato:
  - a) con contributo regionale definito annualmente in sede di bilancio;
  - b) con le quote associative ed eventuali conferimenti volontari di terzi;
  - c) con i proventi delle attività di cui all'articolo 3, secondo comma, e dell'articolo 4 della L.R. 27/1977 e successive modificazioni.
2. Le modalità di impiego delle risorse annualmente disponibili sono definite dal Comitato Direttivo nell'ambito del piano di attività approvato con propria deliberazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Modifiche, integrazioni o specificazioni del piano di attività sono disposte con deliberazione del Comitato Direttivo ovvero con comunicazione del Presidente se

espressamente delegato in tal senso dal Comitato.

3. Sono istituiti specifici capitoli di entrata e di spesa nel Bilancio del Consiglio regionale per la gestione amministrativa contabile delle risorse di cui al comma 1 che è assicurata dalla tecnostruttura del Consiglio regionale, secondo le ordinarie regole di contabilità pubblica e sulla base delle scelte definite annualmente dal Comitato Direttivo, attraverso il servizio in cui è incardinata l'attività di supporto all'Istituto (centro di responsabilità) e il servizio finanziario.
4. Sono disapplicate le disposizioni di cui alla L.R. 27/1977 e successive modificazioni nonché le norme statutarie incompatibili con quanto previsto ai commi 1, 2 e 3.

#### Art. 7

(Modifiche all'art. 4 della L.R. 47/1992)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 47 (Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga) è sostituito dal seguente:
 

"Presso il Dipartimento regionale competente in materia di protezione civile è istituito il Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (CORENEVA) con la seguente composizione:

  - a) il dirigente del Servizio prevenzione dei rischi di protezione civile (o suo delegato), con funzioni di coordinamento del Comitato;
  - b) un rappresentante tecnico della Protezione civile regionale;
  - c) il dirigente del Servizio regionale difesa del suolo (o suo delegato);
  - d) il dirigente del Servizio regionale genio civile competente per territorio (o suo delegato);
  - e) un rappresentante tecnico del Servizio impianti fissi del Dipartimento regionale Trasporti;
  - f) due rappresentanti del Servizio meteo-mont dell'Arma dei carabinieri forestali, previa intesa con la competente autorità statale;
  - g) un rappresentante tecnico del Corpo nazionale soccorso alpino

- (CNSA) del Club alpino italiano (CAI), esperto in valanghe, operante nella Regione Abruzzo;
- h) due tecnici professionisti con acclarata e documentata esperienza nello studio della neve e delle valanghe e delle relative opere di difesa e prevenzione, designato dal componente la Giunta al quale afferisce la materia di protezione civile;
- i) un rappresentante designato dal Collegio regionale delle guide alpine.”.

## Art. 8

(Modifiche alla tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti di impegno)

1. Nell'Allegato 2 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 10 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2017)" - "Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti di impegno" le tabelle riferite alla L.R. 49/1995 "Contributo al Consiglio regionale dell'Unione Italiana Ciechi, per l'acquisto di apparecchi tiflotecnici ed elettronici in favore dei non vedenti" e alla L.R. 30/1990 "Provvidenze per la sezione Provinciale dell'Unione Italiana Ciechi di Teramo - L.R. 3 aprile 1990, n. 30" sono sostituite dalle seguenti:

L.R	ANNO	Oggetto	Missione	Programma	Importo in €		
					2017	2018	2019
49	1995	Contributo al Consiglio regionale dell'Unione Italiana Ciechi, per l'acquisto di apparecchi tiflotecnici ed elettronici in favore dei non vedenti	12	02	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30	1990	Provvidenze per la sezione Provinciale dell'Unione Italiana Ciechi di Teramo - L.R. 3 aprile 1990, n. 30.	12	02	60.000,00	60.000,00	60.000,00

2. La copertura finanziaria derivante della presente modifica è assicurata dalla riduzione della spesa nell'ambito della Missione 12 Programma 02.

## Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 novembre 2017

PER IL SIG. PRESIDENTE  
ASSENTE PER MOTIVI ISTITUZIONALI  
IL VICE PRESIDENTE  
**Giovanni Lolli**

\*\*\*\*\*

TESTO  
DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE  
18 GIUGNO 1992, N. 47  
"Norme per la previsione e la prevenzione dei  
rischi da valanga"  
COORDINATO  
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA  
**30 NOVEMBRE 2017, N. 57**  
"Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017,  
n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole

imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario"  
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

\*\*\*\*\*

### Avvertenza

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_leggив\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it".*

*I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

\*\*\*\*\*

LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 1992, N. 47  
Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga.

### Art. 4

(Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe - CO.RE.NE.VA.)

1. **Presso il Dipartimento regionale competente in materia di protezione civile è istituito il Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (CORENEVA) con la seguente composizione:**
  - a) **il dirigente del Servizio prevenzione dei rischi di protezione civile (o suo delegato), con funzioni di coordinamento del Comitato;**
  - b) **un rappresentante tecnico della Protezione civile regionale;**
  - c) **il dirigente del Servizio regionale difesa del suolo (o suo delegato);**
  - d) **il dirigente del Servizio regionale genio civile competente per territorio (o suo delegato);**
  - e) **un rappresentante tecnico del Servizio impianti fissi del Dipartimento regionale Trasporti;**
  - f) **due rappresentanti del Servizio meteo-mont dell'Arma dei carabinieri forestali, previa intesa con la competente autorità statale;**
  - g) **un rappresentante tecnico del Corpo nazionale soccorso alpino (CNSA) del Club alpino italiano (CAI), esperto in valanghe, operante nella Regione Abruzzo;**
  - h) **due tecnici professionisti con acclarata e documentata esperienza nello studio della neve e delle valanghe e delle relative opere di difesa e prevenzione, designato dal componente la Giunta al quale afferisce la materia di protezione civile;**
  - i) **un rappresentante designato dal Collegio regionale delle guide alpine.**



2. Le sedute del Comitato sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio per la Protezione civile.
3. Il Comitato svolge compiti di consulenza tecnica della Giunta regionale per il soddisfacimento degli obiettivi di prevenzione, previsione e controllo delle precipitazioni nevose e dei fenomeni valanghivi; conseguentemente propone alla Giunta regionale, attraverso le strutture del Servizio per la Protezione civile:
  - l'individuazione delle zone di priorit  per gli interventi di difesa;
  - gli interventi relativi alla dislocazione e alla dotazione strumentale delle stazioni di rilevamento e ne indice l'eventuale potenziamento;
  - le iniziative pi  opportune per la salvaguardia della pubblica e privata incolumit  in montagna;
  - i programmi per la formazione e qualificazione del personale e degli operatori;
  - le indagini, gli studi e le verifiche rivolte all'accertamento delle condizioni di rischio;
  - fornisce consulenza e assistenza tecnica alle Amministrazioni locali che ne facciano richiesta sulla problematica della neve e delle valanghe.
4. Il Comitato inoltre:
  - collabora con il Servizio per la Protezione civile per la divulgazione periodica del Bollettino Meteomont, favorendone la tempestiva e capillare conoscenza da parte di tutti gli utenti, anche avvalendosi di attrezzature idonee allo scopo;
  - collabora all'elaborazione e diffusione di pubblicazioni anche periodiche per illustrare le iniziative assunte per favorire una migliore conoscenza dei problemi collegati alla neve e alle valanghe;
  - assolve agli altri adempimenti espressamente previsti dalla presente legge;
  - rilascia la dichiarazione di immunit  dal rischio di valanghe

per le aree interessate alla realizzazione di impianti a fune di pubblico trasporto, di piste di discesa e relative infrastrutture accessorie, formulando, ove necessario, le opportune prescrizioni tecniche.

5. I pareri e le valutazioni di competenza del Comitato devono essere espressi entro novanta giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Tale termine puo' essere, dallo stesso Comitato, prorogato una sola volta per accertate esigenze istruttorie, tempestivamente notificate al richiedente.
6. Ai componenti del Comitato si applica la disciplina prevista dalla L.R. 2 febbraio 1988, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle Guide Alpine e/o Aspiranti Guide Alpine, professionisti regolarmente iscritti all'Albo professionale della Regione Abruzzo, componenti del Comitato e delle Commissioni comunali per la prevenzione dei rischi da valanga di cui al successivo art. 17, viene corrisposto, per i giorni di partecipazione alle sedute, per le ore impegnate e in sostituzione del gettone di presenza, un'indennit  pari alla tariffa oraria minima stabilita dal tariffario del Collegio regionale delle guide Alpine Abruzzo, oltre al rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio. Il conteggio delle ore e' ricavato dalla differenza tra l'ora di inizio della seduta indicata dalla lettera di convocazione della riunione e l'ora di chiusura della stessa ricavata dal verbale della riunione. La stessa norma si applica nel caso di sopralluoghi, verifiche e monitoraggi sul campo nei quali siano presenti i professionisti Guide Alpine e/o Aspiranti Guide Alpine e in quanto stabiliti dal Comitato e dalle Commissioni comunali di cui al successivo art. 17.

\*\*\*\*\*

#### Riferimenti normativi

*Il testo degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 giugno 1977, n. 27 (Costituzione di un Istituto abruzzese per la storia d'Italia dal Fascismo alla Resistenza), vigente alla data della presente pubblicazione,   il seguente:*

Art. 3  
(Attività)

1. L'Istituto, nell'ambito delle finalità e degli scopi previsti nell'articolo precedente, richiede informazioni e documenti ad Enti e a privati e ne sollecita la collaborazione per la ricerca e l'acquisizione di ogni utile fonte di notizia e di studio; raccoglie ed elabora dati storici sulla vita politica, militare, economica e sociale, in particolare collegamento con l'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione di cui alla legge 16 gennaio 1967, n. 3, con le istituzioni universitarie, e con ogni altro qualificato centro di studi operante in materia; sviluppa iniziative di promozione e conoscenza, anche d'intesa con le strutture regionali centrali e periferiche preposte al settore cultura; esplica attività formativa per la didattica della storia e la documentazione delle metodologie.
2. Le attività di studio e di ricerca, di formazione ed editoriali dell'Istituto possono svolgersi anche su commissione o incarico di enti pubblici ed istituzioni scientifiche e con fondi da essi posti a disposizione.
3. Le attività dell'Istituto sono programmate annualmente. Il programma annuale è discusso dall'Assemblea dei soci ed approvato dal Comitato Direttivo entro il mese di novembre di ogni anno per l'anno successivo, con allegata relazione sull'attuazione degli impegni programmatici dell'anno in corso. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono approvati dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato Direttivo e sentito il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 4  
(Attività editoriale)

1. L'Istituto pubblica una rivista periodica di storia e scienze sociali intitolata "Abruzzo Contemporaneo" e una o più collane di testi storici.
2. Il Direttore della rivista ed il responsabile della collana storica sono nominati nel proprio seno dal Comitato

Direttivo, che provvede su proposta del Direttore anche alla costituzione di un Comitato di redazione e di un Comitato Scientifico per la rivista. Le nomine suddette non possono in alcun caso dar luogo a rapporti di lavoro dipendente ma solo, per coloro che siano estranei all'Istituto, ad accordi temporanei di collaborazione professionale.

3. Le nomine suddette decadono con il rinnovo del Comitato Direttivo e possono essere revocate in caso di insanabile contrasto con le direttive programmatiche e gestionali da esso annualmente stabilite.

**ATTO DI PROMULGAZIONE N. 58**

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n.101/3 del 28.11.2017

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**PROMULGA**

**LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2017, N. 58**  
**Disposizioni finanziarie relative alla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Aiuto alle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara e ulteriori disposizioni) e ulteriori disposizioni.**

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Copertura finanziaria della L.R. 44/2016)

1. Al fine di garantire la copertura degli oneri relativi all'aiuto previsto dalla legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Aiuto alle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara e ulteriori disposizioni), per l'esercizio 2017, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00

cui si fa fronte con le maggiori entrate allocate sul capitolo 32107, Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 03 - parte Entrata - del bilancio regionale.

#### Art. 2

(Lavori rete idrica Comune di Montazzoli - CH)

1. Al fine di garantire l'approvvigionamento idrico in seguito al dissesto idrogeologico che ha interessato il territorio comunale, è concesso un contributo di euro 150.000,00 al Comune di Montazzoli (CH) per assicurare la fornitura di acqua idrica potabile alla popolazione.
2. Il contributo è concesso per la realizzazione di interventi, anche integrativi rispetto ad altri, per ovviare al deterioramento del sistema di captazione presso le aree di frana, per il raggiungimento del serbatoio idrico e per l'adduzione dell'acqua idrica potabile.

#### Art. 3

(Norma finanziaria articoli 1 e 2)

1. Ai fini della copertura della spesa di cui agli articoli 1 e 2 nello stato di previsione della spesa di Bilancio regionale 2017 - 2019, esercizio 2017, sono apportate le seguenti variazioni compensative di competenza e cassa:
  - a) in aumento parte Spesa: Titolo 01 del Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività", all'interno della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", per euro 200.000,00;
  - b) in aumento parte Spesa: Titolo 01 del Programma 04 "Servizio Idrico Integrato", all'interno della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", per euro 150.000,00;
  - c) in aumento parte Entrata, per euro 350.000,00, capitolo 32107 "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico" Titolo 3, Tipologia 100, Cat. 03.
2. Le maggiori spese di cui alla presente legge sono autorizzate e possono essere

impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui al comma 1.

#### Art. 4

(Interventi per l'attuazione Piano neve e per la messa in sicurezza viaria)

1. Al fine di ridurre i disagi sulla viabilità del territorio regionale, la Regione Abruzzo interviene finanziariamente a favore delle Province a supporto dell'attuazione del "Piano neve 2017/2018" con un contributo per l'anno 2017 pari ad euro 400.000,00, da ripartire mediante apposito provvedimento di Giunta regionale.
2. Al fine di garantire la fruibilità delle strade provinciali dei comprensori sciistici, la Regione Abruzzo concede un contributo straordinario per l'anno 2017 pari ad euro 110.000,00, come di seguito ripartito:
  - a) euro 60.000,00 da suddividere equamente tra le Province di Chieti e Pescara per la viabilità che conduce agli impianti sciistici di Passolanciano;
  - b) euro 25.000,00 a favore della Provincia di L'Aquila per la viabilità che conduce agli impianti presenti nella stessa Provincia ed euro 10.000,00 a favore della medesima Provincia per la viabilità che conduce al Passo del Diavolo SS 83 e SP 17;
  - c) euro 15.000,00 a favore della Provincia di Teramo per la viabilità che conduce agli impianti sciistici di Prati di Tivo.
3. Al fine di rendere operativa una viabilità di emergenza per la chiusura per fenomeni valanghivi della S.S. 17 dal bivio per il Vasto a quello di Vallefredda, è concesso un contributo al Comune di L'Aquila per l'anno 2017 pari ad euro 40.000,00 finalizzato alla messa in sicurezza e riqualificazione della strada di collegamento tra il progetto C.A.S.E. di Assergi e il Piazzale di Fonte Cerreto.
4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo, quantificati per l'anno 2017 in complessivi euro 550.000,00, si fa fronte per euro 510.000,00 con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione

denominato "Intervento regionale a favore delle Province per il Piano neve" nell'ambito della Missione 10, Programma 05, Titolo 1, e per euro 40.000,00 con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato "Lavori di riqualificazione della strada di collegamento tra il progetto C.A.S.E. di Assergi e il Piazzale di Fonte Cerreto" nell'ambito della Missione 10, Programma 05, Titolo 1.

5. La copertura finanziaria è assicurata per l'anno 2017 con la seguente variazione di bilancio in termini di competenza e cassa:

- a) nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2017 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 10, Programma 05, Titolo 1, la maggiore somma di euro 510.000,00;
- b) nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2017 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 10, Programma 05, Titolo 1, la maggiore somma di euro 40.000,00;
- c) nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2017 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, Tipologia 500, cat. 99, capitolo 35060, denominato "Refluenze Fira per trasferimento somme residue L.R. 55/1998" la maggiore somma di euro 97.927,30;
- d) nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2017 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, Tipologia 100, cat. 03, capitolo 32107, denominato "Canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico - art. 86 del D.Lgs. 112/1998", la maggiore somma di euro 294.841,59;
- e) nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2017 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, Tipologia 500, cat. 99, capitolo di nuova istituzione denominato "Refluenze Fira economie L.R. 25/2001" la maggiore somma di euro 157.231,11.

6. Le maggiori spese di cui al presente articolo, sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui allo stesso.

#### Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 novembre 2017

PER IL SIG. PRESIDENTE  
ASSENTE PER MOTIVI ISTITUZIONALI  
IL VICE PRESIDENTE  
**Giovanni Lolli**

#### ATTO DI PROMULGAZIONE N. 59

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il verbale del Consiglio Regionale n.101/5 del 28.11.2017

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

#### PROMULGA

**LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2017, N. 59**  
**Gestione in house providing della F.I.R.A. S.p.A. Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della F.I.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese).**

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

## Art. 1

(Gestione "in house providing" della F.I.R.A. S.p.A.)

1. La presente legge disciplina la gestione secondo il modello "in house providing" della società finanziaria regionale per lo sviluppo dell'economia abruzzese, denominata F.I.R.A. S.p.A., società per azioni costituita ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (Costituzione della F.I.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese).
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10, all'acquisizione di quote di capitale sociale della F.I.R.A. S.p.A., fino al raggiungimento dell'intero capitale sociale e a porre in essere ogni altra attività necessaria a rendere la medesima quale società in house.
3. La Regione Abruzzo, in qualità di socio unico della F.I.R.A. S.p.A., esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, con poteri di indirizzo, direzione, coordinamento, controllo e supervisione delle attività della società, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale vigenti in materia, secondo le modalità previste dallo Statuto della società.
4. I contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra la Regione e la società in house sono stipulati in conformità allo schema di contratto tipo approvato dalla Giunta regionale.

## Art. 2

(Modifiche all'articolo 1 della L.R. 87/1987)

1. Il terzo comma dell'articolo 1 della L.R. 87/1987 è abrogato.

## Art. 3

(Modifiche all'articolo 2 della L.R. 87/1987)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 87/1987, dopo le parole "il cui capitale potrà anche essere riservato per la maggioranza a soggetti di diritto privato" sono inserite le seguenti: "nel rispetto

delle disposizioni regionali in materia di controllo analogo e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni".

## Art. 4

(Modifiche all'articolo 2 della L.R. 87/1987)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della L.R. 87/1987 dopo la parola "imprenditoriali" sono aggiunte le seguenti "nonché per la promozione e per lo sviluppo della cultura".
2. Al comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 87/1987, dopo la lettera f), è inserita la seguente lettera:  
"f bis) anticipare l'erogazione dei contributi regionali provvisoriamente concessi ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi - Legge europea regionale 2013).".

## Art. 5

(Modifiche all'articolo 2 della L.R. 87/1987)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 87/1987 è inserito il seguente:  
"3bis. La F.I.R.A. S.p.A, nell'esercizio delle proprie funzioni, in sede di assegnazione di fondi pubblici, assicura il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.".

## Art. 6

(Modifiche all'articolo 5 della L.R. 87/1987)

1. Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 5 della L.R. 87/1987 sono abrogati.



## Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 6 della L.R. 87/1987)

1. L'articolo 6 della L.R. 87/1987 è sostituito dal seguente:

## "Art. 6

(Organi di amministrazione e controllo della società)

1. La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e amministratore delegato, a cui spetta la rappresentanza legale della società. La funzione di revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione, individuata tramite procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa statale vigente in materia e delle disposizioni dello Statuto della società.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono nominati dalla Regione in qualità di socio unico della F.I.R.A. S.p.A., secondo le modalità definite dallo Statuto della società, nel rispetto dei requisiti e condizioni fissati dall'articolo 11 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Le modalità di funzionamento e le attività espletate dal Consiglio di amministrazione sono disciplinati dallo Statuto della società.
3. I compensi spettanti agli organi di amministrazione e di controllo della società sono fissati dallo Statuto della società nel rispetto delle disposizioni stabilite in merito dall'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016 e dalla normativa statale vigente in materia."

## Art. 8

(Disposizioni transitorie e di rinvio)

1. Entro novanta giorni dall'acquisizione di quote di cui al comma 2 dell'articolo 1, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10, la Regione, in qualità di socio unico, adegua lo statuto della F.I.R.A. S.p.A. alle disposizioni di cui alla presente legge, nonché alle prescrizioni imposte dal D.Lgs. 175/2016.

2. Entro novanta giorni dall'adeguamento dello Statuto della società, la Regione, in qualità di socio unico, provvede alla ricostituzione degli organi sociali.
3. Gli organi sociali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica sino alla nomina dei nuovi.
4. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alle disposizioni del codice civile e alla normativa speciale vigente in materia.

## Art. 9

(Abrogazioni)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 1, 5 e 6 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 7 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 dicembre 1987, n. 87: "Costituzione della F.I.R.A. S.p.A. ").

## Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge, è autorizzata per l'anno 2017 la spesa nel limite massimo di euro 1.200.000,00 a cui si fa fronte con parte delle refluenze Fira a seguito delle economie dalla chiusura della L.R. 25/2001.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale 2017-2019, esercizio 2017:
  - a) nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2017 è iscritta al Titolo 3, Tipologia 500, Cat. 99 la maggiore somma di euro 1.200.000,00;
  - b) nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2017 è iscritta alla Missione 14, Programma 05, Titolo 3 la somma di euro 1.200.000,00 per l'acquisizione di quote di capitale sociale della F.I.R.A. S.p.A.
3. Le spese di cui al presente articolo sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta

riscossione delle maggiori entrate di cui all'articolo stesso.

Art. 11  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 novembre 2017

PER IL SIG. PRESIDENTE  
ASSENTE PER MOTIVI ISTITUZIONALI  
IL VICE PRESIDENTE  
**Giovanni Lolli**

\*\*\*\*\*

TESTI  
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE  
COORDINATI  
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA  
**30 NOVEMBRE 2017, N. 59**

"Gestione in house providing della FI.R.A. S.p.A.  
Modifiche alla legge regionale 11 dicembre  
1987, n. 87 (Costituzione della FI.R.A. S.p.A.  
(Finanziaria regionale abruzzese) per lo  
sviluppo dell'economia abruzzese)"  
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

\*\*\*\*\*

**Avvertenza**

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_leggivi\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it".*

*I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

\*\*\*\*\*

LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1987, N. 87  
Costituzione della FI.R.A. S.p.A. (Finanziaria regionale abruzzese) per lo sviluppo dell'economia abruzzese.

Art. 1  
(Natura e regime giuridico)

La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione, in forma di società per azioni, di una società finanziaria regionale per lo sviluppo dell'economia abruzzese, denominata FI.R.A. S.p.A.

Essa opera nei settori d'interesse regionale ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione per il raggiungimento dei fini propri della Regione, in conformità degli articoli 7, 8 e 9 dello statuto della Regione Abruzzo, ed in particolare per lo sviluppo economico e sociale e per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti, anche usufruendo di

provvidenze e incentivi riservati dalla C.E.E. direttamente alle finanziarie regionali.

[Oltre alla Regione, a cui deve essere riservata la maggioranza assoluta del capitale, possono essere soci della F.I.R.A. S.p.A. gli enti pubblici territoriali, le Camere di commercio, le banche, le società cooperative, i consorzi, le associazioni imprenditoriali di categoria anche tramite enti o società di loro emanazione.]

Art. 2  
(Finalità)

1. La F.I.R.A. S.p.A. è strumento di attuazione della programmazione economica regionale e, nell'ambito delle competenze regionali, opera per lo sviluppo ed il riequilibrio socio-economico e territoriale della Regione, per la piena occupazione e l'utilizzazione delle risorse dell'Abruzzo e per la valorizzazione delle sue risorse imprenditoriali **nonché per la promozione e per lo sviluppo della cultura.**
2. A tali fini la F.I.R.A. S.p.A., direttamente o mediante società da lei promosse o partecipate, il cui capitale potrà anche essere riservato per la maggioranza a soggetti di diritto privato **nel rispetto delle disposizioni regionali in materia di controllo analogo e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni,** potrà:
  - a) assumere partecipazioni minoritarie in società di capitali, operanti nei settori produttivi, in società cooperative, in società consortili ed in consorzi tra piccole e medie imprese, già costituite o da costituirsi, operanti nei settori individuati quali prioritari nel programma della F.I.R.A. S.p.A. ed al fine della loro espansione, riconversione ed ammodernamento. Sono comunque, escluse partecipazioni in società che abbiano come scopo attività meramente finanziarie;
  - b) prestare assistenza finanziaria, anche per gli aspetti tecnici ed organizzativi connessi, alle piccole e medie imprese abruzzesi, anche mediante la concessione di garanzie, fideiussorie o diverse,

per facilitare il reperimento dei finanziamenti necessari;

- c) attivare ogni forma di finanza innovativa utile al reperimento delle risorse necessarie alla crescita ed al consolidamento finanziario delle piccole e medie imprese abruzzesi;
  - d) promuovere, in collegamento con i Consorzi di sviluppo industriale e consorzi misti ai sensi della L. n. 317 del 1991, la nascita di società e centri di servizi reali all'interno degli agglomerati e dei distretti industriali d'Abruzzo;
  - e) gestire, per conto della Regione e previa deliberazione della Giunta regionale, fondi speciali destinati alla realizzazione di piani e programmi regionali, nonché fondi di origine comunitaria, con l'obbligo di rendicontare alla Giunta regionale per il tramite del settore competente per materie;
  - f) prestare assistenza finanziaria agli imprenditori agricoli singoli o associati;
- f-bis) anticipare l'erogazione dei contributi regionali provvisoriamente concessi ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 40 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi - Legge europea regionale 2013).**
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni la F.I.R.A. S.p.A. è vincolata al rispetto di criteri di economicità della gestione di produttività dell'investimento.
- 3-bis. La F.I.R.A. S.p.A, nell'esercizio delle proprie funzioni, in sede di assegnazione di fondi pubblici,**

**assicura il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.**

4. La società potrà effettuare qualsiasi operazione mobiliare e svolgere attività, comprese quelle di studio e di ricerca, necessarie per lo svolgimento dei compiti rientranti nell'oggetto sociale.

Art. 5

(Capitale sociale e quota regionale)

**La Regione sottoscrive all'atto della costituzione della società finanziaria una quota pari al 51 per cento del suo capitale sociale, per una spesa prevista di lire 2.500.000.000.**

[L'assemblea dei soci potrà proporre, sempre che ne sussistano i requisiti e le condizioni di legge, variazioni del capitale sociale e delle relative quote sociali.

La partecipazione della Regione quale socio di maggioranza non dovrà superare il 70%.

Con legge regionale sono regolate le modalità del conferimento della maggiore quota regionale.]

**LEGGE REGIONALE 22 GENNAIO 1996, N. 7  
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 dicembre 1987, n. 87: "Costituzione della F.I.R.A. S.p.A."**

Art. 1

- [1. Alla L.R. 11.12.1987, n. 87 sono apportate le modifiche ed integrazioni previste nella presente legge.
2. Il terzo comma dell'art. 1 della L.R. 11.12.1987, n. 87, è sostituito dal seguente: "Oltre alla Regione, a cui deve essere riservata la maggioranza assoluta del capitale, possono essere soci della F.I.R.A. S.p.A. gli Enti pubblici territoriali, le Camere di commercio, le Banche, le Società cooperative, i Consorzi, le Associazioni imprenditoriali di categoria anche tramite Enti o Società di loro emanazione.".]

Art. 5

[L'art. 5 L.R. 11.12.1987, n. 87 è integrato dai seguenti commi:

"L'Assemblea dei soci potrà proporre, sempre che ne sussistano i requisiti e le condizioni di legge, variazioni del capitale sociale e delle relative quote sociali.

La partecipazione della regione quale socio di maggioranza non dovrà superare il 70%.

Con legge regionale sono regolate le modalità del conferimento della maggiore quota regionale.".]

Art. 6

[L'art. 6 L.R. 11.12.1987, n. 87 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Organi sociali e amministrazione della società)

1. Sono organi della Società: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Collegio dei Sindaci.
2. La Società è amministrata da un Consiglio, composto da un numero di componenti pari a 9.
3. La Regione Abruzzo, in quanto socio di maggioranza, ha diritto ad un numero di consiglieri in proporzione alla quota di capitale posseduta, e comunque ha facoltà, ex art. 2458 Cod. Civ., di nominare un numero di consiglieri non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. Gli altri Consiglieri spettano in proporzione agli altri azionisti che detengano almeno il 5% del capitale sociale.
5. Il Consiglio dura in carica un triennio. La cessazione per scadenza ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.
6. L'Assemblea dei soci, nella prima adunanza, elegge, tra i consiglieri nominati in rappresentanza della Regione, il Presidente.
7. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 2, PRIMO COMMA, L.R. 11 FEBBRAIO 1999, N. 7]
8. I membri del Consiglio di Amministrazione, rappresentanti la Regione Abruzzo, sono nominati con deliberazione motivata dalla Giunta regionale su proposta del Componente preposto al Settore Industria.
9. Tutti i Consiglieri devono essere scelti tra le persone alle quali, per formazione accademica, professionale, imprenditoriale - privata o pubblica - sia riconosciuta una sperimentata competenza nel campo economico,

finanziario e giuridico nonché una onorabilità secondo i criteri fissati dal D.P.R. 27.6.1985, n. 350. Il permanere dei requisiti è controllato dalla Commissione di Vigilanza del Consiglio Regionale.”.]

\*\*\*\*\*

### Riferimenti normativi

*Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

#### Art. 11

(Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico)

1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.
3. L'assemblea della società a controllo pubblico, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.
4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.
5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo



del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.
9. Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì:
  - a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
  - b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di

individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
  - d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
10. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.
  11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.
  12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.
  13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai

- componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.
14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
  15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
  16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.

***Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2009/128/CE e della direttiva 2007/60/CE e disposizioni per l'attuazione del principio della tutela della concorrenza, Aeroporto d'Abruzzo, e Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi - Legge europea regionale 2013), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:***

Art. 40

(Disposizioni per l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi)

1. Il presente articolo disciplina l'organizzazione diretta di eventi e la concessione di contributi per la realizzazione di eventi, senza scopo di lucro, di carattere umanitario, culturale, [sportivo,] artistico, scientifico e sociale, attinenti allo svolgimento delle funzioni regionali e nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto e dalla normativa statale di riferimento.

2. Possono essere finanziati eventi realizzati anche al di fuori del territorio regionale, purché attinenti alle funzioni regionali.
3. Nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approvano annualmente i rispettivi programmi relativi all'organizzazione diretta di eventi, nel limite delle risorse di cui ai commi 13 e 14.
4. L'organizzazione diretta degli eventi di cui ai commi 1 e 2 può essere realizzata anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati senza scopo di lucro, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 11.
5. I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, curano l'organizzazione diretta degli eventi nel rispetto della normativa statale in materia di appalti.
6. I Servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale, competenti per l'attuazione del presente articolo, concedono i contributi per la realizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, secondo i criteri e con le modalità previste dal regolamento di attuazione, di cui al comma 11, e tenuto conto di quanto previsto dal comma 10.
7. I contributi di cui al comma 6 sono concessi ad enti pubblici e privati, università o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non e comitati di cui all'articolo 39 del codice civile, cooperative sociali e cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
8. I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro.
9. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 39, COMMA 4, L.R. 30 AGOSTO 2017, N. 44]
10. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 39, COMMA 4, L.R. 30 AGOSTO 2017, N. 44]
11. Per l'attuazione del presente articolo il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il regolamento che stabilisce criteri e modalità per l'organizzazione diretta degli eventi e la concessione dei contributi.
12. Il regolamento, in particolare, disciplina:

- a) modalita' di organizzazione diretta degli eventi;
- b) eventi ammissibili e casi di esclusione;
- c) requisiti di ammissibilita' e criteri di valutazione delle proposte di eventi;
- d) modalita', termini e condizioni per la presentazione delle proposte di eventi;
- e) istruttoria delle proposte di eventi, formazione delle graduatorie dei beneficiari dei contributi e termini massimi per la conclusione dei rispettivi procedimenti;
- f) rendicontazione delle spese sostenute ai fini della liquidazione dei contributi concessi;
- g) casi di decadenza dal contributo concesso, e revoca del provvedimento di concessione del contributo;
- h) controlli;
- i) trasparenza e accesso ai provvedimenti relativi alla concessione dei contributi;
- j) ogni ulteriore aspetto utile all'attuazione del presente articolo.
13. Con riferimento al Consiglio regionale:
- a) per l'annualita' 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8;
- b) per le annualita' successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento dell'U.P.B. 01.01.10, del bilancio di previsione del Consiglio regionale, annualmente determinato ed iscritto ai sensi dell'articolo 20, comma 2 dello Statuto della Regione Abruzzo e dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione).
14. Con riferimento alla Giunta regionale:
- a) per l'annualita' 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 3, 4 e 5;
- b) per le annualita' successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001 - 11430 denominato "Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti all'area della Presidenza della Giunta regionale" e UPB 10.01.004 - 61430 denominato "Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura", annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della legge regionale di contabilita' 25 marzo 2002, n. 3;
- c) per l'annualita' 2013 non si procede a dare attuazione alle previsioni di cui ai commi 6, 7, 8;
- d) per le annualita' successive al 2013, gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di spesa UPB 01.01.001 - 11620 denominato "Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti all'area della Giunta regionale" e UPB 10.01.004 - 61620 denominato "Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione all'organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura", annualmente determinati ed iscritti con legge di bilancio ai sensi della legge regionale di contabilita' 25 marzo 2002, n. 3.
15. Sono o restano abrogate con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge le seguenti disposizioni:
- a) legge regionale 30 novembre 1973, n. 43 (Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni);
- b) articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni

- finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005));
- c) articolo 5, comma 3, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003)).
-



**Dipartimento della Presidenza e  
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.  
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Pec: [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)